



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

INDICE

| | |
|--|----|
| PREMESSE | 3 |
| TITOLO I · AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI | 4 |
| Art. 1 · Ambito di applicazione e fonti | 4 |
| Art. 2 · Principi generali – Piattaforma telematica | 5 |
| Art. 3 · Divieto di artificioso frazionamento | 6 |
| TITOLO II · POTERI DI SPESA E SOGLIE | 6 |
| Art. 4 · Poteri di spesa e atti autorizzativi | 6 |
| Art. 5 · Responsabili delle fasi del contratto | 6 |
| (progetto/specifiche tecnico funzionali, affidamento, esecuzione)..... | 7 |
| Art. 6 · Soglie..... | 7 |
| TITOLO III · PROCEDURE NEGOZiate INFORMALI | 7 |
| Art. 7 · Modalità di affidamento | 7 |
| Art. 8 · Garanzie e assicurazioni..... | 9 |
| Art. 9 · Requisiti e pubblicità | 9 |
| Art. 10 · Stipulazione del contratto | 10 |
| TITOLO IV · PROCEDURE NEGOZiate SEMPLIFICATE, COMPLESSE E SUB-EUROPEE | 10 |
| Art. 11 · Modalità di affidamento | 10 |
| Art. 12 · Indagini di mercato | 10 |
| Art. 13 · Inviti a presentare offerta. | 10 |
| Art. 14 · Pubblicità. | 10 |
| Art. 15 · Requisiti di partecipazione, avvalimento e subappalto | 11 |
| Art. 16 · Criteri di aggiudicazione | 11 |
| Art. 17 · Garanzie | 12 |
| Art. 18 · Apertura dei plichi, verifica e valutazione delle offerte. | 12 |
| Art. 19 · Anomalia dell’offerta | 12 |
| Art. 20 · Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario | 13 |
| Art. 21 · Aggiudicazione | 13 |
| Art. 22 · Stipula del contratto | 13 |
| Art. 23 · Garanzia di esecuzione | 14 |
| Art. 24 · Assicurazioni | 14 |
| Art. 25 · Penali | 14 |
| Art. 26 · Modifiche del contratto | 14 |
| TITOLO V · CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA | |
| . 1 5 Art. 27 · Consegna | 15 |
| Art. 28 · Collaudo e verifica di conformità | 15 |
| Art. 29 · Pagamenti | 15 |
| Art. 30 · Conflitto di interessi | 16 |
| Art. 31 · Foro competente | 16 |
| Art. 32 · Informativa sul trattamento dati personali | 16 |



PREMESSE

CTM S.p.A. è una società a intero capitale pubblico, avente a oggetto l’esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, delle attività inerenti all’organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione e ogni altro veicolo.

CTM è qualificata impresa pubblica operante nei settori speciali. Pertanto, è tenuta ad applicare la disciplina di cui alla Parte II - Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, Titolo VI – Regimi particolari di appalto, Capo I – Appalto nei settori speciali, del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), per acquisire lavori, beni e servizi che risultino funzionali all’esercizio delle attività di cui all’art. 118 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, come indicato all’art. 36 comma 8 del Codice dei contratti pubblici, le imprese pubbliche, per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice e del presente Regolamento i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture stipulati per scopi diversi da quelli strumentali all’esercizio dell’attività di trasporto pubblico: pertanto, possono essere affidati per qualunque importo, in coerenza con i limiti di budget di spesa assegnati dalla Direzione Generale i contratti di seguito indicati:

- servizi postali e telegrafici;
- spese per partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per i relativi viaggi e trasferte;
- spese per l’espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- servizi alberghieri e di ristorazione;
- servizio di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
- spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
- pagamento di multe e ammende, salva rivalsa nei confronti degli effettivi responsabili.
- acquisto di libri, riviste, giornali, abbonamenti a periodici di informazione;
- acquisto di spazi promozionali/inserzioni pubblicitarie su giornali, riviste, radio televisioni o siti web per l’acquisto di spazi necessari per la pubblicazione di bandi di gare o di concorsi;
- spese per contratti di sponsorizzazione
- attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione
- pagamento di imposte e tasse in genere (quali valori bollati, vidimazione libri e registri, compenso su ruolo servizio di riscossione, raccolta rifiuti solidi urbani, tasse di circolazione dei veicoli etc.);
- pagamento di diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, passi carrabili, visure presso pubblici registri, licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di

carburante e depositi oli minerali, licenze di esercizio depositi, officine e uffici, tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, autorizzazioni per lo scarico in pubbliche fognature etc. ;

Resta in ogni caso salva la facoltà di applicazione del presente Regolamento anche agli appalti aggiudicati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale a seguito di apposita decisione dell'organo competente in base al sistema di deleghe aziendali

Relativamente alle esclusioni, previste dal 1° comma dell'art. 4 del Codice dei Contratti pubblici, si richiama quanto disposto dalla normativa sopra citata.

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti

Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea di CTM S.p.A., ai sensi dell'art. 36 comma 8 del Codice dei contratti pubblici.

Sono esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti pubblici di cui alla Parte I, Titolo II del Codice dei contratti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici.

L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti a cui si perviene tramite procedure negoziate, dirette o con confronto concorrenziale, o ordinarie.

Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nell'ambito dell'attività negoziale sotto soglia. Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai principi generali in materia di contratti pubblici.



Art. 2

Principi generali – Piattaforma telematica

I principi che regolano le azioni e le attività di CTM relativamente alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento, sono di seguito indicati:

- a. principio di economicità, efficacia, proporzionalità ed efficienza. Tali principi richiedono l’uso ottimale delle risorse e degli strumenti da impiegare nello svolgimento delle procedure, da intendersi come uso adeguato alle finalità e all’importo dell’affidamento;
- b. principio di un’adeguata partecipazione, imparzialità e non discriminazione degli operatori economici potenzialmente interessati e/o partecipanti alla procedura di gara;
- c. principio di libera concorrenza, inteso come effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- d. principio di trasparenza e pubblicità delle procedure di affidamento;
- e. principio di sostenibilità energetica e ambientale;
- f. principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;
- g. principio di rotazione degli inviti, al fine di non consentire il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese. Tale principio comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Si applica con riferimento a procedure aventi a oggetto un bene, servizio, lavoro appartenenti alla medesima categoria, settore o tipologia di lavori.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 58 del D. Lgs. n. 50/16, CTM ha provveduto a dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori, denominata “Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di CTM S.p.A.”.

L’utilizzo della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 50/16, gestendo le procedure d’acquisto e l’Elenco Fornitori attraverso l’impiego di strumenti informatici/telematici, garantisce il rispetto dei principi sopra riportati nella gestione del processo d’acquisto.

In particolare l’utilizzo della piattaforma telematica consente:

- il rispetto dei principi di trasparenza e pari trattamento nelle procedure di affidamento, in quanto tutti gli operatori presenti sul mercato dispongono delle medesime informazioni e sono soggetti al rispetto delle stesse procedure;
- l’introduzione di criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione (con sorteggio casuale), parità di trattamento e trasparenza;
- la dematerializzazione dei documenti, con conseguente riduzione di costi, e snellimento delle procedure;
- la riduzione del margine di errore legato alla gestione manuale delle comunicazioni;
- di disporre di un elenco sempre aggiornato e di facile consultazione degli operatori economici presenti nei settori di interesse.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l’operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto. Il



possesso e l’indicazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.

Il “Regolamento per la formazione e gestione dell’elenco informatizzato dei fornitori di CTM spa, è consultabile alla pagina:

<https://ctmcagliari.portaletrasparenza.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/gestione-dei-contratti.html>

Art. 3

Divieto di artificioso frazionamento

Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l’applicazione delle norme del presente Regolamento e del Codice dei contratti.

Non possono essere disposti affidamenti inferiori all’anno se si riferiscono a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l’anno di riferimento.

TITOLO II POTERI DI SPESA E SOGLIE

Art. 4

Poteri di spesa e atti autorizzativi

I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dal piano delle deleghe adottate da CTM e/o da eventuali procure generali o speciali.

Le competenze si distinguono a seconda dell’importo del contratto.

Di seguito è esposto lo schema riassuntivo.

- Importi fino a € 516.456,90: Direttore Generale
- Importi pari o superiori a € 516.456,90: Consiglio di Amministrazione, che di norma delega il Direttore Generale per l’adozione degli atti successivi all’autorizzazione della procedura d’acquisto.

Il provvedimento che autorizza l’espletamento delle procedure d’acquisto deve contenere gli elementi essenziali del contratto, l’importo massimo stimato per l’affidamento, le fonti di finanziamento se diverse dall’autofinanziamento, la procedura che si intende seguire, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Art. 5

Responsabili delle fasi del contratto



(progetto/specifiche tecnico funzionali, affidamento, esecuzione)

Il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell’affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell’esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell’esecutore dei lavori, adottando tutti gli atti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, quali gli atti di sollecito, diffida, richiesta di applicazione penalità, atti relativi alla verifica di conformità e regolare esecuzione. Il responsabile dell’esecuzione del contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.

I responsabili della fase di affidamento e della fase esecutiva vengono nominati dal Direttore Generale. In mancanza di tali nomine, le relative funzioni vengono svolte dal Direttore Generale.

Il responsabile tecnico, in assenza di espressa nomina del progettista da parte del Direttore Generale, è individuato nella figura del Dirigente della funzione che richiede l’acquisto.

Art. 6

Soglie

Le procedure di cui al presente regolamento sono distinte a seconda della tipologia d’acquisto e del relativo importo.

Di seguito si indicano le procedure distinte a seconda dell’importo:

- Affidamenti diretti relativi a lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- procedure negoziate semplificate relative agli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 e di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00;
- procedure negoziate complesse relative agli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a € 200.000,00 e di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 500.000,00;
- procedure sub-europee relative agli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 200.000,00 e inferiore all’importo di cui all’art. 35 comma 2 del codice dei contratti, e di lavori di importo pari o superiore a € 500.000 e inferiore all’importo di cui all’art. 35 comma 2 del codice dei contratti.

TITOLO III PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 7

Modalità di affidamento

La procedura d’acquisto richiede l’adozione di un provvedimento autorizzativo che contenga l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire, l’importo



massimo stimato, la procedura che si intende seguire, l’indicazione dei requisiti richiesti, i criteri di selezione degli operatori economici e dell’offerta nonché le principali condizioni contrattuali.

L’affidamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sugli appalti, avviene secondo una delle modalità di seguito descritte.

- a) Affidamento diretto senza confronto comparativo. Il provvedimento autorizzativo di cui al precedente art. 4, è adottato in forma semplificata, con indicazione dell’oggetto dell’affidamento, dell’importo, del fornitore, della motivazione della scelta. Nel caso di affidamenti inferiori a € 1.000,00 relativamente ad acquisti che presentano carattere di urgenza o che costituiscano espressione diretta di esigenze ordinarie legate al normale funzionamento dell’azienda, la motivazione può essere espressa in modo sintetico con il solo richiamo al presente regolamento. L’affidamento avviene secondo il principio della rotazione, salvo apposita motivazione contenuta nel provvedimento di affidamento nel caso di sussistenza di circostanze, quali la particolare struttura del mercato, l’effettiva assenza di alternative considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, l’affidabilità dell’operatore economico, l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
- b) Confronto comparativo di preventivi di spesa ottenuti secondo una delle modalità di seguito descritte.

Elenco Fornitori. È previsto l’interpello di operatori economici iscritti all’Elenco, preferibilmente in numero non inferiore a tre. La disciplina dell’Elenco Fornitori è contenuta nel “Regolamento per la formazione e gestione dell’Elenco Informatizzato dei fornitori CTM”, scaricabile all’indirizzo <https://ctmcagliari.portaletrasparenza.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/gestione-dei-contratti.html>, al quale si rimanda per la disciplina completa. La consultazione avviene secondo il criterio di rotazione. Nel caso in cui l’applicazione di tale principio non assicuri con certezza l’individuazione in tempi rapidi di un soggetto affidatario, si procede alla consultazione di tutti i fornitori iscritti nell’Elenco Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza, dandone evidenza nella motivazione del provvedimento di autorizzazione/affidamento. L’invito del contraente uscente ha carattere eccezionale ed è giustificato in riferimento alla sussistenza di circostanze quali la particolare struttura del mercato, l’effettiva assenza di alternative considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, la competitività del prezzo offerto rispetto alla media



dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, l’affidabilità dell’operatore economico, l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Consultazioni di mercato: nell’ipotesi in cui non vi siano fornitori iscritti all’Elenco, o non ve ne siano in misura sufficiente per il settore di riferimento, si procederà tramite consultazioni di mercato, anche a integrazione del numero di fornitori iscritti all’Elenco fornitori. I fornitori potranno essere individuati utilizzando Albi o elenchi ufficiali, o cataloghi elettronici o elenchi propri o di altre stazioni appaltanti, internet, etc. La consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l’attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura della funzione aziendale che l’ha eseguita.

Art. 8

Garanzie e assicurazioni

Di norma non è richiesta la cauzione provvisoria. CTM potrà richiedere la cauzione provvisoria nella misura dell’1% dell’importo a base di gara, nel caso in cui sussistano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare nell’atto di avvio della procedura o altro atto equivalente.

A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, CTM può richiedere all’affidatario di presentare garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale.

CTM può richiedere che l’affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività d’impresa.

Art. 9

Requisiti e pubblicità

ARRIVATA QUI

È richiesta l’assenza dei motivi di esclusione di cui alla normativa generale sugli appalti.

Per gli acquisti fino a 5.000,00 euro, e nei casi di urgenza, CTM può procedere alla stipula del contratto dopo aver acquisito dall’operatore economico una apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale. Anche in tali casi CTM procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Per gli acquisti di importo superiore a 5.000,00 euro, CTM può procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale. In tal caso CTM procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla verifica circa l’assenza di violazioni gravi definitivamente



accertate al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti, nel caso in cui successivamente alla stipulazione del contratto venga accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti.

La procedura di affidamento è pubblicata ai sensi della L. 190/2012.

Art. 10

Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto oltre che secondo le modalità previste dal successivo art. 22, può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere.

TITOLO IV PROCEDURE NEGOZiate SEMPLIFICATE, COMPLESSE E SUB-EUROPEE

Art. 11

Modalità di affidamento

A) PROCEDURE NEGOZiate SEMPLIFICATE · L'affidamento avviene mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno tre operatori economici (se esistenti nel mercato di riferimento) per i servizi e le forniture, e almeno cinque nel caso di lavori.

Quando nell'Elenco fornitori sono presenti operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in numero pari a quello sopra richiesto, CTM può procedere al confronto competitivo tramite invito rivolto a tutti gli iscritti presenti nell' Elenco.

Nell'ipotesi in cui nell'Elenco Fornitori gli iscritti non siano in numero almeno pari a quello sopra richiesto, CTM procede tramite indagine di mercato, come descritta al successivo art. 12, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, e sempre che il mercato di riferimento possa contemplare un numero maggiore di soggetti interessati all'affidamento.

CTM di regola procede a invitare tutti i fornitori iscritti all'Elenco per la categoria merceologica di interesse, qualora in possesso dei requisiti di selezione richiesti; nell'ipotesi in cui i fornitori iscritti siano in misura superiore a cinque, CTM può procedere alla rotazione.

L'affidamento diretto è possibile nei casi previsti dall'art. 125 del Codice dei contratti.

B) PROCEDURE NEGOZiate COMPLESSE · L'affidamento avviene mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno cinque operatori economici (se esistenti nel mercato di riferimento) per i servizi e le forniture, e almeno dieci nel caso di lavori.



Quando nell’Elenco fornitori sono presenti operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in numero pari a quello sopra richiesto, CTM può procedere al confronto competitivo tramite invito rivolto a tutti gli iscritti presenti nell’ Elenco.

Nell’ipotesi in cui nell’Elenco Fornitori gli iscritti non siano in numero almeno pari a quello sopra richiesto, CTM procede tramite indagine di mercato, come descritta al successivo art. 12, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, e sempre che il mercato di riferimento possa contemplare un numero maggiore di soggetti interessati all’affidamento.

CTM di regola procede a invitare tutti i fornitori iscritti all’Elenco per la categoria merceologica di interesse, qualora in possesso dei requisiti di selezione richiesti; nell’ipotesi in cui i fornitori iscritti siano in misura superiore a cinque, CTM può procedere alla rotazione.

L’affidamento diretto è possibile nei casi previsti dall’art. 125 del Codice dei contratti.

C) PROCEDURE SUB-EUROPEE · L’affidamento avviene mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno dieci operatori economici (se esistenti nel mercato di riferimento) per i servizi e le forniture, e almeno venti nel caso di lavori.

Quando nell’Elenco fornitori sono presenti operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in numero pari a quello sopra richiesto, CTM può procedere al confronto competitivo tramite invito rivolto a tutti gli iscritti presenti nell’ Elenco.

Nell’ipotesi in cui nell’Elenco Fornitori gli iscritti non siano in numero almeno pari a quello sopra richiesto, CTM procede tramite indagine di mercato, come descritta al successivo art. 12, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, sempre che il mercato di riferimento possa contemplare un numero maggiore di soggetti interessati all’affidamento.

L’affidamento diretto è possibile nei casi previsti dall’art.125 del D. Lgs n. 50/16.

Art. 12

Indagini di mercato

Se nell’Elenco fornitori non sono presenti iscritti nel numero minimo sufficiente o è accertato che gli stessi non possiedono i requisiti richiesti, si procede con l’indagine di mercato. Essa avviene attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale CTM di un avviso che contiene le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, compreso il termine entro cui devono pervenire le manifestazioni di interesse, che non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito, riducibili a cinque per ragioni di urgenza.

Qualora all’esito della pubblicazione sul sito non siano pervenute manifestazioni di interesse nel numero minimo sopra indicato (tre o cinque a seconda dell’importo), sempre che sul mercato esista un tale numero di soggetti, si può procedere, al fine di integrare le richieste pervenute, alla riapertura dei termini e ulteriore divulgazione dell’avviso, (p. es.: pubblicazione per estratto su un quotidiano nazionale o regionale) oppure alla consultazione di fornitori individuati



tramite elenchi ufficiali, cataloghi elettronici, elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, internet, pagine gialle, etc., formalizzandone i risultati.

È sempre fatta salva la possibilità di procedere secondo la procedura ordinaria.

Art. 13

Inviti a presentare offerta

Agli operatori selezionati secondo le modalità sopra indicate, è inviata la richiesta d’offerta.

La lettera di richiesta, comprensiva degli allegati, contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un’offerta, tra cui:

- l’oggetto della prestazione, le caratteristiche/specifiche, l’importo massimo stimato;
- requisiti generali, professionali, economico-finanziari, tecnico organizzativi richiesti, nel caso in cui tali elementi non fossero presenti nell’avviso relativo all’indagine di mercato di cui al precedente articolo;
- il termine di presentazione dell’offerta;
- il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione;
- la motivazione nel caso il criterio di aggiudicazione sia al prezzo più basso;
- termini e modalità di pagamento;
- eventuale richiesta di garanzie;
- capitolato e schema di contratto (se predisposti);
- responsabile della fase di affidamento;
- volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97 comma 8 del Codice dei contratti;
- i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice dei contratti.

Art. 14

Pubblicità

Gli atti relativi alla procedura sono pubblicati sul sito istituzionale CTM all’indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione degli operatori economici che hanno proposto offerta e di quelli invitati.

L’elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Sono altresì pubblicati l’elenco dei soggetti ammessi a seguito della valutazione del possesso dei requisiti richiesti, le esclusioni, e la composizione della commissione giudicatrice con i relativi “curriculum vitae”.

Art. 15



Requisiti di partecipazione, avvalimento e subappalto

Il concorrente può partecipare solo se in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti, di idoneità professionale e di carattere tecnico-economico, se richiesti.

I requisiti di carattere tecnico-economico sono individuati in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti. L’operatore economico può avvalersi della capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti di capacità tecnico-economica in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

Art. 16

Criteri di aggiudicazione

CTM procede all’aggiudicazione nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fatti salvi i casi di seguito previsti. Il peso attribuito all’offerta economica non può superare il 30%.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a. i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, nei quali il costo della manodopera sia pari ad almeno il 50% dell’importo a base di gara;
- b. i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a. per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, a condizione che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dalla presenza di un progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica e che l’Impresa applichi l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del Codice dei contratti;
- b. per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c. per i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Il criterio di aggiudicazione deve essere esplicitato nell’invito a presentare offerta. I documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione loro attribuita.

Art. 17

Garanzie

Si richiama quanto disposto dall’art. 93 del Codice dei contratti.



Art. 18

Apertura dei plichi, verifica e valutazione delle offerte

I plichi e le buste contenute nei plichi sono aperti in seduta pubblica.

La valutazione dell’offerta tecnica è tenuta in seduta privata. Tutte le attività debbono essere verbalizzate.

Il RUP, o un Seggio di gara nominato dal Direttore Generale, effettua le operazioni di apertura e verifica delle offerte.

Nelle procedure il cui criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, la valutazione di tali offerte e l’attribuzione dei punteggi, l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la redazione della graduatoria vengono effettuate da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale e formata da esperti nel settore oggetto del contratto.

Alla Commissione giudicatrice può essere affidato il compito di aprire i plichi e verificare la documentazione amministrativa.

I nominativi e i curriculum vitae dei componenti la Commissione, con allegata la dichiarazione relativa all’assenza del conflitto di interessi riferita a ciascuno dei componenti, viene pubblicata sul sito istituzionale del CTM all’indirizzo <http://www.ctmcagliari.it/bandi.php>.

Una volta pubblicati i nominativi dei componenti, i concorrenti dovranno rilasciare a loro volta la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.

Delle operazioni sopra descritte viene redatto apposito verbale.

Si applica l’istituto del soccorso istruttorio previsto dal Codice dei contratti.

Art. 19

Anomalia dell’offerta

Gli operatori economici forniscono, su richiesta di CTM, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.

CTM può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Se la migliore offerta è ritenuta anomala si procede in successione con le altre fino all’individuazione di quella non anomala.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice dei contratti, CTM può prevedere nella lettera d’invito l’esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice dei contratti. Non procede all’esclusione automatica, né all’individuazione della soglia mediante sorteggio ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice dei contratti, se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5.



In tal caso, salva in ogni caso la possibilità di valutarne la congruità, si procederà all’affidamento al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

Art. 20

Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario

L’aggiudicazione è preceduta dalla verifica in capo al miglior offerente del possesso dei requisiti di cui all’art. 15.

Nei casi di urgenza CTM può procedere alla stipula del contratto dopo aver verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC), il casellario ANAC, nonché la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso in cui successivamente alla stipulazione del contratto venga accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti.

In tali casi verrà effettuato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 21

Aggiudicazione

L’aggiudicazione è disposta mediante Determinazione o atto equivalente del Direttore Generale. Nella Determinazione o nei documenti da essa richiamati è indicato: l’oggetto, le motivazioni dell’affidamento, l’indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato all’individuazione dell’affidatario, l’importo di aggiudicazione e l’esito dei controlli eseguiti.

Art. 22

Stipula del contratto

I contratti sono stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata o secondo le forme di cui all’art. 32 comma 4 del Codice dei contratti.

Non sussiste l’obbligo di rispettare il termine dilatorio dei 35 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione.

I contratti di importo superiore a € 150.000 possono essere stipulati nelle more dell’esito della verifica antimafia previo inserimento nel contratto della clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo dell’accertamento.

Art. 23



Garanzia di esecuzione

Si richiama la disciplina di cui agli artt. 103 e 104 del Codice dei contratti.

Art. 24

Assicurazioni

CTM può richiedere, in relazione alla particolare natura di alcuni contratti, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto, che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

La polizza dovrà coprire anche eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell’Impresa o persone da questa incaricate per lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito del contratto.

La polizza deve avere validità fino al termine dell’esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione.

Art. 25

Penali

CTM stabilisce nel capitolato le penali per il ritardo nell’adempimento o per l’inadempimento.

CTM può prevedere nei documenti di gara che l’applicazione delle penali possa lasciare impregiudicata ai sensi dell’art. 1382 del codice civile la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito da CTM.

La penalità è applicata a seguito di contestazione e assegnazione di un termine per eventuali controdeduzioni, a cura del responsabile dell’esecuzione.

Art. 26

Modifiche del contratto

Le modifiche del contratto ai sensi della normativa vigente sono autorizzate dal Direttore Generale su proposta del responsabile dell’esecuzione.

I contratti possono essere modificati solo nei casi previsti dall’art. 106 del Codice dei contratti.

Le varianti sono comunicate all’ANAC nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti.

TITOLO V CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 27

Consegna

La consegna si intende effettuata solo a seguito di verifica di conformità con esito positivo. Pertanto il ricevimento dei prodotti non preclude le azioni per perdita parziale o avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell’art. 1698 del codice civile.

Salva diversa pattuizione i termini per la consegna decorrono dalla data di stipulazione del contratto.



La proroga dei termini di consegna può essere riconosciuta solo per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al fornitore, previa verifica della fondatezza dei motivi.

Art. 28

Collaudo e verifica di conformità

Il contratto è soggetto per i lavori al collaudo e per le forniture/servizi a verifica di conformità. Il collaudo/verifica di conformità certifica che l’oggetto del contratto è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali in termini di prestazione, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative. Il pagamento, o la rata di saldo, è subordinato all’esito positivo del collaudo/verifica di conformità.

Il collaudo/verifica di conformità viene certificato dal responsabile dell’esecuzione.

Art. 29

Pagamenti

Il pagamento può avvenire in unica soluzione o per stati di avanzamento.

I pagamenti avvengono, di norma a 30 giorni data fattura, previo collaudo/verifica di conformità della prestazione eseguita e previa acquisizione del DURC regolare.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, nei contratti è prevista la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il soggetto aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell’art. 30 del Codice dei contratti, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità.

Per i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 l’Impresa effettua preliminarmente al pagamento la verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

Art. 30

Conflitto di interessi

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, il personale che interviene nel processo d’acquisto o che possa influenzarne l’esito, è obbligato a dare immediata comunicazione della sussistenza di un interesse personale che può essere percepito come una minaccia nell’ambito della procedura e ad astenersi dal partecipare alla procedura di gara.

La medesima disposizione si applica al personale che interviene nella fase del progetto e nella fase di esecuzione del contratto.

Art. 31

Foro competente



Se non diversamente concordato è competente il Foro di Cagliari.

Art. 32

Pubblicità e trattamento dei dati personali

Il presente Regolamento è pubblicato su sito istituzionale CTM ai seguenti indirizzi

<https://ctmcagliari.portaletrasparenza.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/gestione-dei-contratti.html>

<https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>

Per il trattamento dei dati personali si rimanda al documento “Informativa sul trattamento dei dati personali” pubblicato sul sito istituzionale CTM ai medesimi indirizzi di cui sopra